SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1895)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARIBALDI, COVI, MURMURA, VALITUTTI, MILANI Eliseo, SCLAVI, ORCIARI, SELLITTI e SPANO Ottavio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1986

Trattamento economico dei marescialli carica speciale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il trattamento economico delle guardie, dei graduati e dei sottufficiali del disciolto Corpo della pubblica sicurezza, sia pure a fronte di sistemi di progressione di carriera leggermente diversi, era identico a quello dei « pari grado » dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. In particolare l'ex maresciallo di pubblica sicurezza di 1ª e il maresciallo maggiore dei Carabinieri e della Guardia di finanza, con cinque anni di permanenza nel grado, avevano tutti il livello economico cosiddetto 6°-*bis;* lo stesso era per i rispettivi marescialli carica speciale.

Con la legge 1° aprile 1981, n. 121, cosiddetta di riforma della Polizia e con i relativi decreti di attuazione, venne, tra l'altro, istituito il ruolo degli ispettori (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982) articolato nelle qualifiche di vice ispettore, ispettore, ispettore principale ed ispettore capo. Contemporaneamente fu stabilito che i marescialli di pubblica sicurezza carica speciale venissero in pratica direttamente inquadrati nel ruolo degli ispettori (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982) alla qualifica di ispettore capo cui spetta il trattamento economico corrispondente al 7° livello. Per contro, i marescialli maggiori carica speciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, che pur devono superare un concorso per conseguire tale qualifica, altra gratificazione non hanno che quella di attribuzioni e compiti più onerosi. Ciò è ingiusto e configura una patente disparità di trattamento, talchè, in sede di esame e approvazione del disegno di legge recante « Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (atto Senato n. 56) venne proposto dal relatore un emendamento diretto ad attribuire ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza il 7° livello stipendiale. L'emendamento, che pur comportava una spesa di scarso rilievo ma non quantificata nè coperta, fu ritirato per consentire la

rapida approvazione del disegno di legge stesso. È stato così giocoforza disattendere le aspettative di una benemerita e peraltro numericamente contenuta categoria di sottufficiali delle due Forze di polizia (per l'Arma dei carabinieri 220 e per la Finanza 119), di superamento del disallineamento venutosi a creare con una formalmente corrispondente qualifica della Polizia di Stato.

L'onere *pro capite,* derivante dalla concessione ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza del trattamento economico in atto previsto per la qualifica di ispettore capo della Polizia di Stato, è valutabile in circa 500 mila lire annue al lordo dei cosiddetti oneri riflessi (spese previdenziali, assistenziali, eccetera) e pertanto l'onere complessivo ammonta a 170 milioni annui così divisi: 110 milioni per i Carabinieri, 60 milioni per la Guardia di finanza.

Sotto il profilo della copertura, ove non si voglia fare un generico riferimento al fondo speciale di parte corrente per il 1987, appare opportuno e praticabile appoggiare la relativa spesa sulle rubriche dei due corpi interessati (Carabinieri e Guardia di finanza), in riferimento alla categoria IV (acquisto beni e servizi) che non dovrebbe trovare la contrarietà dei competenti uffici del Ministero della difesa e del tesoro.

Con l'approvazione del disegno di legge che segue, il cui contenuto è condiviso dalla maggior parte delle forze politiche, la vistosa ed ingiustificata sperequazione tra personale appartente allo stesso grado-qualifica e con funzioni sostanzialmente vicariabili, verrebbe dunque eliminata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il comma nono è sostituito dal seguente:

« Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di ispettore capo della Polizia di Stato ».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applcazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni annui, si provvede per il 1987, quanto a lire 110 milioni, mediante corrispondente riduzione del capitolo 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa e, quanto a lire 60 milioni, mediante riduzione del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

2. Nel triennio 1987-1989 i capitoli degli stati di previsione del Ministero della difesa e delle finanze indicati nel comma 1 non potranno avere un incremento maggiore della crescita prevista per le spese di parte corrente nelle relazioni previsionali e programmatiche relative a ciascuno degli anni finanziari prima indicati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.